

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'“*Adeguamento impiantistico della Centrale Termica (Edificio 23) e relative opere strutturali*”.

PREMESSE

Con determinazione del 14/03/2024 n. 437, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice", "Codice dei contratti pubblici" o "nuovo Codice") per progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "*Adeguamento impiantistico della Centrale Termica (Edificio 23) e relative opere strutturali*".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Eventuali refusi presenti negli atti della procedura, compresi gli allegati, riguardanti il richiamo a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al d.lgs. n. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.soresa.it sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento avviene *ex art.* 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è fissata in **9 mesi**, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Napoli, NUTS ITF33.

CUI 06909360635202402468

Il Responsabile unico del progetto è: Ing. Antonio Izzo e-mail antonio.izzo1@unina.it

Il Supporto al Responsabile unico del progetto: Ing. Mario Bramante mario.bramante@unina.it

Profilo committente: <https://www.policlinico.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1>

Il PFTE:

- è stato redatto da:
 - Ing. Carmine Spina Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 12351;
 - Ing. Paolo Trapella Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ferrara al n. 777;
 - Ing. Vincenzo Canazio Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 21520;
- è stato sottoposto a verifica in data 23/02/2024;
- è stato validato dal RUP in data 27/02/2024;
- è stato approvato con deliberazione n. 437 del 14/03/2024.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per*

interventi edilizi”.

N.B. Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.soresa.it comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*OE_Manuale_ProceduraAperta_Partecipazione.pdf*” presente su www.soresa.it, reperibile all'indirizzo: <https://www.soresa.it/impres/Pagine/DocumentsImprese.aspx> contenente le istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento nei documenti denominati - istruzioni operative e Disciplina del sistema di *e-procurement*, di cui al paragrafo precedente, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPIO) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPIO) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA, al numero +39 090 9018174.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) PFTE, tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Documenti tecnici;
- 4) Schema di contratto;
- 5) PIAO;

- Modello DGUE professionisti;
- Modello n. 1 - Istanza di partecipazione;
- Modello n. 2 - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- Modello n. 3 - Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete;
- Modello n. 4 - Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
- Modello n. 5 - Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Modello n. 6 – Gruppo di lavoro e Dichiarazioni sostitutive da utilizzarsi da parte dei soggetti indicati per il servizio di progettazione esecutiva;
- Modello n. 7 – Dichiarazione di offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- sul profilo committente <https://www.policlinico.unina.it> “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi e Gare”;
- nonché sulla Piattaforma SO.RE.SA. all’indirizzo www.soresa.it

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta documentazione di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale

estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, REVISIONE PREZZI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

3.1 OGGETTO

Il presente appalto integrato ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: *“Adeguamento impiantistico della Centrale Termica (Edificio 23) e relative opere strutturali”*. È richiesta altresì l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 sono compresi nell'appalto la Progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) approvato dall'Amministrazione appaltante il 14/03/2024 e i relativi allegati, ai quali l'Affidatario deve conformarsi.

Sono, altresì, compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del quadro economico approvato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'intervento si compone dei Servizi Tecnici e dei Lavori meglio dettagliati nelle Tabelle seguenti.

Come risulta dal documento denominato *“Quadro Economico”*, l'attività di progettazione dell'opera si articola nelle seguenti classi/categorie (**PROGETTAZIONE**):

TABELLA 1 – SERVIZI TECNICI

Id.	Destinazione funzionale	Grado di complessità	Importo (Euro)
E.10	Edilizia – Sanità, Istruzione, Ricerca	1.2	172.023,24
IA.01	Impianti – Meccanici a fluido (sanitari fognari)	0.75	49.201,20
IA.02	Impianti – Meccanici a fluido (raffrescamento, climatizzazione, trattamento aria)	0.85	4.706.961,34
IA.04	Impianti – Elettrici e Speciali	1.3	303.726,95
S.03	Strutture	0.95	247.588,18

Di seguito le categorie di opere relative all'appalto in oggetto (**LAVORI**)

TABELLA 2 – LAVORI

A) Categoria prevalente

Cod.	Class.	Descrizione	Importo in €		
			In cifre	In lettere	%
OG11	V	Impianti tecnologici	€ 5.059.889,49	Cinquemilionicinquantanovemilaottocottantanove/49	92,34

B) Categoria scorporabile e subappaltabile

Cod.	Class.	Descrizione	Importo in €		
			In cifre	In lettere	%
OG1	II	Edifici civili e industriali	€ 419.611,42	Quattrocentodiciannovemilaseicentoundici /42	7,66

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra riportata. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Affidatario, preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti.

3.2.1 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari a complessivi:

€ 5.670.613,62

così ripartito:

- € 138.508,69 per il servizio di **progettazione esecutiva**, di cui:
 - € 117.251,07 per prestazioni professionali, non soggette a ribasso;
 - € 21.257,62 per spese ed oneri accessori, soggetti a ribasso;

- € 5.532.104,93 per l'esecuzione di **lavori**, di cui:
 - € 52.604,02 per **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, come risulta dal documento denominato "*Costi della Sicurezza*" allegato agli atti di gara;
 - € 362.873,87 per **costi relativi alla manodopera**, non soggetti a ribasso, come risulta dal documento allegato denominato "*Incidenza della Manodopera*". Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In virtù di quanto previsto dalla Legge n. 49/2023 sull'equo compenso, nel rinviare a quanto specificato nella decisione di contrarre, il corrispettivo dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

3.2.2 IMPORTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE

Il corrispettivo per i Servizi Tecnici di Progettazione esecutiva è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (in seguito "*D.M. 17.06.2016*", aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.13).

Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

Il concorrente non è tenuto a indicare, pertanto, né i costi della sicurezza né i costi della manodopera, stante la natura intellettuale della prestazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

L'importo spettante per la Progettazione esecutiva verrà corrisposto, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, direttamente al progettista previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

3.2.3 IMPORTO RELATIVO AI LAVORI

L'importo a base di gara relativo ai lavori è stato determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, applicando i prezzi dei vigenti Prezzari di seguito riportati:

- Regione Campania 2023 (Prezziario prevalente);
- DEI 2023.

Per talune lavorazioni è stata necessaria la redazione di nuovi prezzi opportunamente asseverati dal progettista del PFTE.

* * * *

Il Quadro Economico generale dell'intervento è così calcolato:

Adeguamento impiantistico della centrale termica (edificio 23) e relative opere strutturali		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A1) Importo lavori soggetti a ribasso		5.479.500,91 €
A2) Importo dei costi della sicurezza per le misure preventive e protettive da rischi Interferenziali non soggetti a ribasso d'asta		52.604,02 €
TOTALE LAVORI		5.532.104,93 €
PROGETTAZIONE		
A3) Importo prestazioni professionali, non soggetti a ribasso		117.251,07 €
A4) Importo per spese ed oneri accessori, soggetto a ribasso		21.257,62 €
TOTALE PROGETTAZIONE (A3 + A4)		138.508,69 €
	Somma importi soggetti a ribasso di gara	5.500.758,53 €
A	Somma in appalto A1+A2+A3+A4	5.670.613,62 €
B) SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia		- €
B2) Modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) d.lgs. 36/2023		- €
B3) Oneri di smaltimento ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 508/2011 e caratterizzazione materiali (presunti ed amplificati delle spese generali al 15%)		95.000,00 €
B4) Incentivo per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023 (1,00%)		55.321,05 €
B5) Spese tecniche relative alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (Onorario + spese forfettizzate - 35,10%)		182.929,77 €
B6) Spese tecniche relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (Onorario + spese Forfettizzate - Parcella non ribassata)		87.164,12 €
B7) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori (Onorario + spese Forfettizzate - Parcella non ribassata)		127.176,53 €
B8) Spese tecniche relative al Collaudo statico in Corso d'Opera e Funzionale (Onorario + spese Forfettizzate - Parcella non ribassata)		59.014,98 €
B9) Spese tecniche relative al Collaudo Tecnico - Amministrativo in corso d'opera (Onorario + spese Forfettizzate - Parcella non ribassata)		33.471,03 €
B10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste nel CSA, Collaudo Tecnico-Amministrativo, etc. ...		10.000,00 €
B11) Spese per Pubblicità		5.000,00 €
B12) Spese per attività di consulenza e supporto (Commissione giudicatrice)		6.000,00 €
B13) IVA su A1+A2 (Importo lavori)	10%	553.210,49 €
B14) IVA su B1, B2, B3	22%	20.900,00 €
B15) Oneri previdenziali su spese tecniche (A3, A4, B5, B6, B7, B8, B9)	4%	25.130,60 €
B16) IVA su Spese Tecniche ed Oneri Previdenziali (A3, A4, B5, B6, B7, B8, B9, B15)	22%	143.747,06 €

B	TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16)	1.404.065,64 €
	IMPEGNO Complessivo di spesa TOTALE (A+B)	7.074.679,26 €

Il contratto collettivo applicato è quello relativo al comparto Edilizia (CCNL Edilizia).

Come previsto dall'art. 11 del Codice, le imprese concorrenti, all'interno della propria offerta, indicano il/i contratto/i che applicato/i al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla Stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quelli sopra indicati dalla Stazione appaltante. Qualora le imprese concorrenti, applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla Stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la Stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri attraverso l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'aggiudicatario sarà concessa un'anticipazione contrattuale pari al 20 % calcolato sul valore del contratto di appalto, corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, come dettagliato all'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al PFTE approvato dalla Stazione appaltante, nonché alle previsioni del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del Quadro Economico approvato.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione, di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

3.3. FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi di bilancio aziendali.

3.4 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è così definita:

- **progettazione esecutiva 60 gg.** naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dei servizi da parte del RUP;
- **lavori 270 gg.** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà pertanto adottare una condotta diligente, per garantire alla Stazione appaltante il rispetto delle predette tempistiche.

3.5 REVISIONE PREZZI

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'art. 65 del Codice.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, come nello stesso individuati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi:

- effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno *staff* tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;
- costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;
- avvalersi* di progettisti esterni qualificati – singoli o tra loro riuniti ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra l'AOU Federico II di Napoli e il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del Codice.

* Con il termine “avvalersi” non si intende richiamare la disciplina sull’avvalimento, bensì la possibilità di affidare la progettazione ad un soggetto qualificato.

In ogni caso, l’operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall’art. 66 del D.Lgs. n. 36/2026.

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all’art. 66 del Codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all’art. 100, comma 1, del Codice richiesti dal presente Disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti agli artt. da 94 a 98, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell’allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

* *

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 (dieci) giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)**, l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo

comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro, devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La Stazione appaltante, inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici anche via Pec o attraverso l'area messaggistica del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della domanda che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale:

- gli operatori economici concorrenti compileranno il DGUE (strutturato su SORESA);
- i professionisti costituenti il gruppo di lavoro il DGUE professionisti (Modello DGUE professionisti).

N.B. In entrambi i DGUE, gli eventuali riferimenti normativi al D.Lgs. n. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel PIAO e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, rispettivamente ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011 ed s.m.i. e dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

Con specifico riferimento alle attività rientranti nei settori esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure

devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso la Stazione appaltante, in attesa della completa operatività del FVOE, si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati all'operatore concorrente, tramite l'area messaggistica della Piattaforma o a mezzo Pec.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati, sia con riferimento agli operatori economici concorrenti, sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro:

6.1.1 REQUISITI DEI CONCORRENTI

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese**, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso il competente ordine professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante, anche, tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

N.B. L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

6.1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori, ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorparabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice Parte I, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si rappresenta, inoltre, che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa

raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

TABELLA 4 – CATEGORIE DI LAVORAZIONI

Categoria e classificazione lavori	Importo lavori	Incidenza %
OG11 (prevalente)	€ 5.059.889,49	92,34
OG1 (scorporabile e subappaltabile 100%)	€ 419.611,42	7,66

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE strutturato su SO.RE.SA. compilando la “*parte II: Informazioni sull’operatore economico*”, riquadro “*possesso SOA*”.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 2, allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

Le lavorazioni riferite alla **categoria prevalente OG11** devono essere eseguite in misura prevalente dall’aggiudicatario.

Con riferimento alla **categoria scorporabile OG1** a qualificazione obbligatoria, se non posseduta in proprio, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) dichiarare il subappalto anche al 100% a impresa in possesso di adeguata qualificazione (OG1, classifica II - cd. subappalto qualificatorio), purché in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente OG11 (aumento in prevalente dell’importo della scorporabile non posseduta); ii) costituire RTI verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (OG1, classifica II); iii) ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

6.1.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell’art. 66 del Codice, l’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l’indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della parte V dell’allegato II.12 al Codice.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico di progettazione, è richiesta una struttura che assicuri le seguenti professionalità/ruoli/funzioni che l’operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell’offerta:

- **n.1 responsabile della progettazione edile per la categoria E.10**, professionista in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile, con abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere (persona fisica) capogruppo ed incaricato delle integrazioni tra prestazioni specialistiche ed iscritto al relativo Albo professionale da almeno 10 anni;

- **n.1 responsabile della progettazione strutturale categoria S.03**, professionista in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo

professionale da almeno 10 anni;

- **n.1 responsabile della progettazione impianti riscaldamento/raffrescamento per la categoria “impianti idrici” IA.01 e per la categoria “impianti condizionamento” IA.02**, professionista in possesso di Diploma di Geometra, Perito Industriale o Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo professionale;

- **n. 1 Responsabile BIM**, professionista in possesso di Diploma di Geometra o Laurea (triennale, quinquennale o specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea Equipollente ed iscritto al relativo Albo professionale, oppure del Diploma di Perito Industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze;

- **n.1 responsabile della progettazione impianti elettrici per la categoria “impianti elettrici” IA.04**, professionista in possesso di Diploma di Geometra, Perito Industriale o Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo professionale;

- **n. 1 Tecnico competente in acustica**, professionista in possesso di Diploma in una disciplina tecnica o scientifica o Laurea (triennale o specialistica) ad indirizzo tecnico o scientifico, nonché in possesso di iscrizione presso l’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito presso il Ministero dell’Ambiente;

- **n.1 Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio"**, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, iscritto al proprio Albo professionale;

- **n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)**, professionista in possesso di Diploma in una disciplina tecnica o Laurea in Architettura o Ingegneria e dell’iscrizione ai relativi Albi o Collegi, nonché in possesso di abilitazione *ex art.* 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il requisito relativo all’iscrizione dell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011 “*Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*” come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art. 2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

È possibile che ciascuna misura professionale coincida con altre figure previste al precedente punto, purché sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

Ciascun professionista del gruppo di lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi.

Ai sensi dell’art. 39 dell’allegato II.12 al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, **a pena di esclusione**, la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista.

Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante al concorrente.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, compreso il giovane professionista, devono essere specificati:

- il ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro;
- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (Ing., Arch, Geom. Ecc...)
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione. Per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.).

Il concorrente indicherà i professionisti personalmente responsabili dell'incarico compilando l'allegato n. 6 "Gruppo di lavoro e Dichiarazioni sostitutive da utilizzarsi da parte dei soggetti indicati per il servizio di progettazione esecutiva", da inserire nella Busta amministrativa, previa sottoscrizione digitale del soggetto/i titolato/i a rappresentare il concorrente.

Nel predetto modulo sono dettagliate le modalità di compilazione e le indicazioni per la sottoscrizione dello stesso.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i professionisti costituenti il gruppo di lavoro compileranno il "*DGUE professionisti*" (Modello DGUE professionisti), da presentare nella Busta amministrativa.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa (minima) laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa (minima) e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura operativa, si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esercizio dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Premesso che non è necessaria la costituzione in un raggruppamento tra i progettisti indicati, ove si dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66,

comma 1, lett. f), del Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12, in qualità di progettista la presenza di almeno **un giovane professionista laureato abilitato** da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'UE di residenza.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla committente.

Per la figura del Tecnico competente in acustica e per il Professionista antincendio non è richiesta una specifica capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ma solo i requisiti indicati nel presente punto 6.1.3.

È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice.

6.1.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

- **Fatturato globale** maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per servizi di progettazione – servizi di ingegneria e architettura - pari ad almeno € **138.508,69** IVA esclusa.

Il requisito è stato commisurato all'intera attività di progettazione richiesta dagli atti di gara.

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.1.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

- **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **0,60 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA 5 - CATEGORIE, ID E IMPORTI MINIMI DEI LAVORI PER L'ELENCO DEI SERVIZI

Categoria e ID opere	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco di servizi
Edilizia – Sanità, Istruzione, Ricerca E.10	I/d	1,20	€ 172.023,24	€ 105.000,00
Impianti – Meccanici a fluido (sanitari fognari) IA.01	III/a	0,75	€ 49.201,20	€ 30.000,00
Impianti – Meccanici a fluido (raffrescamento, climatizzazione, trattamento aria) IA.02	III/b	0,85	€ 4.706.961,34	€ 2.825.000,00
Impianti – Elettrici e Speciali IA.04	III/c	1,30	€ 303.726,95	€ 185.000,00
Strutture S.03	I/g	0,95	€ 247.588,18	€ 150.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante la seguente documentazione:

- in caso di servizi di architettura e di ingegneria resi e fatturati ad un'amministrazione pubblica, copia degli attestati di regolare esecuzione dei servizi di architettura/ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali dovranno desumersi chiaramente il soggetto che ha svolto il servizio, le classi e le categorie di progettazione/esecuzione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente.
- in caso di servizi di architettura e di ingegneria commissionati da un committente privato, dovrà essere presentata, oltre all'atto di conferimento d'incarico anche copia degli attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali dovranno desumersi chiaramente il soggetto che ha svolto il servizio, le classi e le categorie di progettazione/esecuzione, l'importo, il periodo di espletamento e il Committente.

N.B. Si precisa inoltre che un medesimo lavoro non può essere computato più di una volta:

- se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
- se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più professionisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo/studio associato candidato;

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata per ciascun concorrente la quota parte eseguita.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici, sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- **punto 6.1.1** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- **Punti 6.1.2 e 6.1.3** dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità economico finanziaria:

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.1.4** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.1.5** richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.1

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

- **Punti 6.1.2 e 6.1.3** dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.1.4 e 6.1.5

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono

computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ivi inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti della struttura operativa (gruppo di lavoro).

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi

i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica dettagliatamente, all'atto dell'offerta le parti di lavori e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL - contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria di importo pari a € **110.642,098** corrispondente al **2% dell'importo dei lavori** oggetto della presente procedura (*cfr.* art. 106, comma 11, del Codice).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato ad **Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, IBAN: IT4700306903594100000300036.**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti

dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) (*facoltativo*) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta

certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema Pag. 25 a 46 gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) *(Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche)*, **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella istanza di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (.pdf) sul profilo committente <https://www.policlinico.unina.it> "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bandi e Gare".

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, il sopralluogo è obbligatorio ed è ammesso, previo appuntamento, **fino al giorno 03/06/2024**.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo assistito, i concorrenti devono obbligatoriamente inviare alla Stazione appaltante una richiesta di sopralluogo, all'indirizzo di posta elettronica gpei.aou@pec.it lasciando il proprio numero di telefono e fissare appuntamento entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di presentazione offerte.

Tutte le richieste di informazioni relative all'esecuzione dei lavori dovranno pervenire esclusivamente tramite il canale Chiarimenti della piattaforma telematica. Nessun chiarimento verrà rilasciato dal personale dell'Amministrazione in sede di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia

del documento di identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024 e al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement SO.RE.SA. (SIAPS) attivata dall'Ente. Le modalità di presentazione dell'offerta ed i tempi di presentazione della stessa sono riportate alla pagina dedicata alla procedura in oggetto, direttamente sulla piattaforma suddetta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

La documentazione potrà essere prodotta in copia scansionata conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento predisposto dall'operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

Gli importi devono essere dichiarati in € (Euro).

Tutti i documenti dovranno essere formati in origine come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da colui che, a seconda della tipologia di dichiarazione prevista, è deputato a firmarli. Nel caso in cui un documento debba essere sottoscritto da più soggetti, questi dovranno tutti apporre le loro firme digitali sul documento di che trattasi.

Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all'art. 22, del D. Lgs. 82/2005, più precisamente in caso di presentazione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Qualora un documento venga espressamente richiesto in copia semplice l'operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo, in tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni riportate di seguito riportate e contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Modello n. 1 - Domanda di partecipazione (cfr. paragrafo 15.1);
- dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2005 dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da un procuratore speciale (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente rende le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2;
- dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2005 dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da un procuratore speciale (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente rende le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3;

- Documentazione a corredo (cfr. paragrafo 15.4);
- (eventuale) Modello n. 2 - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- (eventuale) Modello n. 3 - Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete;
- DGUE (strutturato su Piattaforma SO.RE.SA.);
- DGUE professionisti (Modello DGUE professionisti);
- Modello n. 6 - Gruppo di lavoro e Dichiarazioni sostitutive da utilizzarsi da parte dei soggetti indicati per il servizio di progettazione esecutiva;
- Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'elenco dei progetti realizzati, riportando data esecuzione, committente, importo, categoria e Id opere.

***N.B.** La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "allegati generici".*

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo l'allegato **Modello n. 1**, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Inoltre, nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante e tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di aver preso visione accurata del computo metrico relativo ai lavori e di approvare fin d'ora tutte le norme, prescrizioni, condizioni e modalità;
5. (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*), l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*), il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
7. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso visione dei luoghi e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali approvati dalla Stazione appaltante e posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire sia il ribasso offerto rispetto all'importo dei lavori e delle forniture posto a base di gara sia le migliori qualitative offerte, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia ed alla/alle categoria/e dei lavori in appalto;
8. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo (CME), di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e al contorno, di aver verificato le capacità e le disponibilità,

- compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver tenuto conto, in ciò, degli oneri previsti per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
9. di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie dei lavori in appalto e la reperibilità sul mercato dei materiali necessari;
 10. di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nel Bando/Disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel cronoprogramma, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e prescrizioni negli stessi contenuti;
 11. attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sull'esecuzione degli stessi, nonché sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 12. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato, dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 13. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 14. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;
 15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 16. di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge n. 76/20;
 17. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
 18. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
 19. di accettare il PIAO allegato alla documentazione di gara;
 20. di accettare il Regolamento sulla viabilità interna al Policlinico e sugli accessi con automezzi;
 21. che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1-*bis*, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, l'impresa si è avvalsa/non si è avvalsa di piani individuali di emersione;
 22. (*eventuale*) che l'imposta di bollo è stata assolta tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha identificativo n. _____ e data _____;
 23. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
 24. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 68, comma 5, del Codice, conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

25. in caso di RTI costituiti o costituendi, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall'Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'RTI/Consorzio);
26. (*eventuale*), in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012
- DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____;
 - DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____;
 - DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito _____ [*indicare il soggetto*].

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal

consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI/PROGETTISTI

Ciascun concorrente, oltre agli eventuali operatori indicati per la progettazione, dovrà rendere una dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2005 dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da un procuratore speciale (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara: i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- il direttore tecnico o del socio unico;
- l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti; gli amministratori del socio persona giuridica.

(per i professionisti associati)

- dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 e

all'allegato II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

(per le società di ingegneria)

- il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico, nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante allegazione dello stesso;

(per le società di professionisti)

- gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante allegazione dello stesso;

(per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri)

- i dati identificativi di ciascun prestatore di servizio e le relative iscrizioni agli albi di riferimento;

(per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura)

- i dati identificativi di ciascun soggetto abilitato; nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 37 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante allegazione dello stesso.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

(per il Progettista indicato)

Il progettista indicato dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti ai **punti 5 e 6** del Disciplinare.

Il progettista *indicato* dovrà produrre, debitamente compilati e sottoscritti, i seguenti documenti:

- il DGUE (Modello DGUE professionisti);
- Modello n. 6 - "Gruppo di lavoro e Dichiarazioni sostitutive da utilizzarsi da parte dei soggetti indicati per il servizio di progettazione esecutiva";
- il PIAO sottoscritto per accettazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. N. 14/2019.

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **Documento attestante la garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del Codice;
- **PIAO** firmato per accettazione secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
- Ricevuta di pagamento **contributo ANAC**;
- Modello n. 4 – Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale (eventuale);
- Modello n. 5 - Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- *(eventuale)* Procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lett. u, del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (“MODELLO N. 2”)

I soggetti associati dovranno rendere le ulteriori dichiarazioni e documenti di seguito indicati, che potranno essere rese secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato (Modello n.2 – Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati), da adattare a seconda della tipologia di concorrente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per l'istanza di

partecipazione.

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (MODELLO N. 3)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete le dichiarazioni richieste di seguito potranno essere rese secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato (**Modello n.3** – Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete):

• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

16. OFFERTA TECNICA

Nell'area "Busta Tecnica", nella Piattaforma, dovrà essere inserita la seguente documentazione relativa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica e criteri motivazionali di seguito precisati:

a) una **Relazione Tecnica illustrativa**, contenente tutti i criteri di valutazione e divisa per ogni singolo sub-criterio di valutazione che illustri le migliori proposte di ogni sub-criterio, elencato ai punti (A1), (A2), (A3), (A4), (A5), (A6), (A7) e (A8) della Tabella "Punteggi" riportata a pag. 38 e ss. del presente Disciplinare di gara con allegata eventuale documentazione esplicativa.

La Relazione dovrà essere accompagnata da una testatina iniziale nella quale dovranno essere espressamente ed inequivocabilmente indicati i criteri trattati. Tali testatine non rientreranno nel conteggio delle pagine suindicate.

Le proposte tecniche dovranno essere descritte tramite la relazione tecnica illustrativa redatta su carta di formato A4, per un massimo di 4 pagine per ciascun criterio, avendo cura di redigere un capitolo per ogni criterio. Il formato del testo redatto dovrà avere obbligatoriamente carattere di scrittura "Times New Roman" e dimensione "12", con interlinea di spaziatura "singola". In tal senso, si specifica, che la Commissione non darà lettura alle pagine eccedenti a quelle richieste. Inoltre, a corredo della Relazione, potranno essere utilizzate fino a 2 tavole grafiche stampabili in formato A3, contenenti immagini, particolari descrittivi della proposta e relative schede tecniche, per ogni criterio.

b) Computo Metrico dei Lavori, non estimativo, che sostanzialmente non solo le migliori proposte ma anche gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliori stesse.

Le migliori proposte dovranno essere redatte a livello di progetto esecutivo e corredate degli elaborati tecnici elencati alle lettere a) e b), di cui sopra. Tali proposte migliorative, intese come integrative al progetto posto a base di gara, dovranno essere sottoscritte, oltre che dall'Impresa, anche da un tecnico abilitato, per il quale non è previsto alcun particolare requisito se non l'iscrizione al relativo Albo Professionale, che assumerà la responsabilità delle stesse migliori e, pertanto, dell'integrazione esecutiva di esse nel progetto posto a base di gara. È possibile l'inserimento di relazioni di calcolo specialistiche delle migliori proposte.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara, le relazioni prodotte non dovranno contenere al loro interno alcuna quantificazione economica od alcun elemento che possa ricondurre alla stessa.

Resta a carico della ditta la redazione degli elaborati scritto-grafici, relativi all'offerta migliorativa, a firma di progettisti abilitati.

I file degli elaborati grafici e descrittivi, ove possibile, anche opportunamente georeferenziati, verranno consegnati in formato .pdf e firmati digitalmente. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico inserisce inoltre nella Busta Tecnica i seguenti documenti:

a) (eventuale) una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

b) (se adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente disciplinare) **inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

La busta contenente la documentazione Tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è sottoscritta secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione. Il concorrente dovrà inserire **in Piattaforma** il ribasso percentuale complessivo offerto, che tenga conto sia del ribasso % offerto sulla quota lavori (valore complessivo comprensivo dei costi della manodopera) che del ribasso% offerto sulla quota relativa alle spese e agli oneri della progettazione.

Ulteriormente l'OE dovrà caricare a Sistema la **Dichiarazione di offerta economica (Modello n. 7)** indicando:

1. il ribasso percentuale (%) offerto su importo lavori soggetto a ribasso (valore complessivo comprensivo dei costi della manodopera) al netto di IVA e degli oneri della sicurezza;
2. il ribasso percentuale (%) offerto su spese ed oneri della progettazione;
3. gli oneri aziendali della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti alle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

N.B. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0,00, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

Si precisa che il costo degli oneri aziendali della sicurezza richiesto all'operatore economico in sede di offerta si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto per il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione.

4. La stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazione per la manodopera.

N.B. Si applica la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023.

Il ribasso va espresso in %: verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

Si precisa che in caso di discordanza tra il valore offerto in piattaforma e quelli indicati all'interno dell'allegato "Dettaglio_offerta_economica", sarà considerato valido il valore indicato in piattaforma.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara.

L'offerta è sottoscritta secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con proporzione **70/30**, ai sensi dell'art 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la Stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].

Punteggio tecnico	Pt	70
Punteggio economico	Pe	30
Punteggio totale	Ptot	100

18.1 VALUTAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione sono analiticamente riportati nella seguente tabella.

È prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **36/70**. Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto almeno 36/70 punti nella valutazione di qualità.

TABELLA PUNTEGGI				
Criterio	Descrizione del criterio	Elementi di valutazione	Punti Max parziali	Strumento attribuzione Punteggio
A1	SICUREZZA SUL LAVORO. Soluzioni migliorative in relazione alla riduzione dei rischi sulla sicurezza sul lavoro sia durante le fasi realizzative che a regime	Concretezza e efficacia dell'iniziativa avuto riguardo a: procedure e/o impianti e sistemi proposti;	8	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, nonché alla sua efficacia e fattibilità.
A2	CONTINUITÀ FUNZIONAMENTO CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA DURANTE I LAVORI OGGETTO DI APPALTO. Soluzioni migliorative per garantire la produzione e la distribuzione dei fluidi, freddi e caldi, nel corso dei lavori in parola, anche eventualmente con l'ausilio della messa a disposizione di caldaie o assorbitori "muletto", per il fabbisogno dell'A.O.U. ed in particolare per le strutture sensibili (sale operatorie, terapie intensive ecc.)	Efficacia del beneficio.	12	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, specificando le varie fasi lavorative, anche con riferimento alla sua efficacia e fattibilità.
A3	ISOLAMENTO ACUSTICO. Soluzioni migliorative in relazione alle opere di isolamento acustico della centrale termica, tenuto conto del contesto ospedaliero e della vicinanza	Fruibilità, concretezza ed efficacia dell'iniziativa, avuto riguardo a: tipologia; qualità;	10	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, anche con

	a zone residenziali.			riferimento al valore dei benefici arrecati, nonché alla sua efficacia e fattibilità.
A4	MONITORAGGI CONSUMI. Soluzioni migliorative in relazione al monitoraggio consumi di gas e dell'energia termica.	Fruibilità, concretezza ed efficacia dell'iniziativa, avuto riguardo a: tipologia; qualità;	5	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, con riferimento ai benefici arrecati, nonché alla sua efficacia e fattibilità.
A5	Esperienze lavorative.	Valutazione di Max 3 progetti di opere realizzate negli ultimi 10 anni con indicazione dei relativi importi e ogni dato identificativo del lavoro eseguito.	6	Le esperienze lavorative devono essere illustrate con tavole in numero e dimensioni come da disciplinare di gara. Saranno maggiormente valutate esperienze per lavori simili a quelli oggetto di gara.
A6	MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO. Proposta relativa al miglioramento del rendimento dell'impianto e conseguente risparmio energetico.	Effetti delle soluzioni proposte e sulla garanzia circa l'origine dei prodotti proposti; riflessi sulla manutenzione con pianificazione dell'osservanza delle specifiche tecniche riferite alla sicurezza dei prodotti.	15	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, anche con riferimento ai benefici arrecati, nonché alla sua efficacia e fattibilità.
A7	INTERFERENZE. Soluzioni migliorative offerte al fine di risolvere interferenze dei lavori a farsi rispetto alle attività in essere nella centrale termica e	Fruibilità, concretezza ed efficacia dell'iniziativa, avuto riguardo a: tipologia; qualità;	5	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di

	frigorifera.			attuazione, nonché alla sua efficacia e fattibilità.
A8	IMPATTO AMBIENTALE E CAM. Soluzioni migliorative tese alla riduzione dell'impatto ambientale ed al rispetto dei CAM (criteri minimi ambientali).	Concretezza ed efficacia dell'iniziativa, avuto riguardo a: tipologia; qualità.	9	La proposta dovrà essere approfonditamente descritta nel contenuto e nelle modalità di attuazione, nonché alla sua efficacia e fattibilità.
PUNTEGGIO TOTALE			70	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base dei già menzionati sub-criteri. Ai fini della valutazione di ciascun sub-criterio discrezionale, sarà utilizzato per ciascun concorrente, la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, oppure in caso di accordo con un'unica valutazione unanime, sulla base della seguente scala di corrispondenze.

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta
Ottimo	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Più che buono	0,80	La proposta presenta aspetti molto positivi che si avvicinano alla soluzione ottimale
Buono	0,60	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,40	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,20	La proposta risulta essere appena sufficiente con pochi elementi di pregio
Insufficiente	0,00	La proposta non è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio

Per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte (prima riparametrazione), mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a) i = P_i / P_{max}$$

dove:

V(a) i è il coefficiente attribuito al sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il relativo peso massimo previsto per quel singolo sub-criterio. Ai fini dei calcoli di cui sopra, si considerano al massimo n. 2 (due) decimali dei coefficienti, con troncamento senza arrotondamento.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico per tutti i sub criteri, la commissione aggiudicatrice procederà alla somma degli stessi per ottenere il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente. Quindi, procederà, ancora, nei seguenti termini:

1. alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non abbiano conseguito un punteggio di almeno 36 su 70 disponibili;
2. alla riparametrazione del punteggio totale di 70; in tal caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale;
3. alla stesura dei punteggi totali risultanti per ciascun concorrente ammesso.

18.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

In relazione al prezzo offerto, al netto di IVA, la Stazione appaltante attribuirà alla ditta che offrirà il prezzo complessivo della intera fornitura più basso, calcolato sulla base della percentuale di ribasso proposta, (**P_{min}** = prezzo complessivo della intera fornitura più basso offerto) il punteggio massimo pari a 30 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio attribuito sarà in base alla seguente formula:

$$(P_{min}/P_x) * 30$$

dove:

P_{min}: è il prezzo complessivo della intera fornitura più basso presentato

P_x: è il prezzo dell'offerta economica in esame.

18.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, in numero massimo pari a 5 (cinque) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione ha luogo il **giorno 13/06/2024 alle ore 11:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il RUP o Seggio di gara, all'uopo nominato, procederà alla verifica della documentazione e quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ai fini della valutazione dell'ammissione degli offerenti alle fasi successive della gara.

Il RUP o Seggio di gara preliminarmente procederà con la presa d'atto delle offerte pervenute entro il termine di scadenza per come ammesse dal Sistema e procederà a:

- a) all'apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
- b) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara;
- c) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- e) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Dopo la chiusura della fase amministrativa il RUP procederà in seduta riservata all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà all'assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice;

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **5 (cinque) giorni** dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.2.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Solo ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità di cui al punto 2.2.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti secondo le modalità previste dal sistema SIAPS, sulla piattaforma di e-procurement di SO.RE.SA. S.p.A.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Codice, qualora vengano individuate offerte che appaiono anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Area di competenza che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 33, comma 8, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inaccettabili, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del Codice, perché presentate da offerenti

che non possiedono la qualificazione necessaria, ovvero il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, del Codice, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si specifica che il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 33, comma 8 e 70, comma 4, lett. d) del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 3 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2

del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali, laddove effettivamente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (TAR Campania Napoli).

Per la definizione delle controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico (CCT) formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati

dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

• **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

• **Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

• **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

• **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 €. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.